



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore STUCCHI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2013**

Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa

ONOREVOLI SENATORI. - In materia doganale il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, stabilisce la normativa dell'Unione europea adottata da tutti i Paesi membri. In particolare gli articoli 155 e 156 prevedono che gli Stati membri possano destinare alcune parti del territorio doganale della Unione europea a zona franca.

In Italia sono già operativi territori extradoganali, zone franche e depositi franchi. I più noti sono Campione d'Italia, Livigno, parte della provincia di Gorizia, le acque nazionali del lago di Lugano, le zone franche per i regimi speciali riconosciuti nei comuni limitrofi di Gorizia e in Valle d'Aosta. Successivamente, in attuazione dell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna (di cui alla legge costituzionale n. 3 del 1948), con decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, sono state istituite zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax e in altri porti o aree industriali ad essi funzionalmente collegate e collegabili.

Per le caratteristiche che contraddistinguono i territori nominati, ovvero posizione di confine e città marittime di rilevante importanza per il traffico con l'estero, i medesimi sono riconosciuti territori extra-doganali.

In taluni casi ai medesimi territori è riconosciuto un regime fiscale agevolato per prodotti di prima necessità per il consumo interno dei residenti, proprio per la posizione di confine con uno o più Paesi esteri.

Il presente disegno di legge intende riconoscere come zona franca anche il territorio del comune di Lampedusa e Linosa, in provincia di Agrigento.

Tali isole distano dalla costa siciliana 205 chilometri e sono situate a 113 chilometri dalla Tunisia. Territorialmente appartengono allo Stato italiano, ma a causa della distanza vivono in uno stato di gravissimo isolamento non alleviato dagli scarsi e costosi collegamenti aerei, soprattutto nelle stagioni non turistiche, e dai lunghi e difficoltosi collegamenti marittimi.

Le isole in questione hanno una superficie di 25 chilometri quadrati e hanno un unico centro abitato, Lampedusa, posto in una insenatura della costa sud orientale.

L'isola non ha per conformazione geografica possibilità di espansione del trasporto commerciale e marittimo, in quanto la costa alta e frastagliata non consente uno sviluppo portuale.

Dunque, dal punto di vista doganale non necessiterebbe il riconoscimento di porto franco ai fini dello sviluppo di attività di transito, di lavorazione di merci e di deposito doganale. Considerati l'isolamento in cui vive la scarsa popolazione e la vicinanza più ad uno Stato estero che alla nazione di appartenenza, si ritiene tuttavia opportuno il riconoscimento di un regime fiscale agevolato sul consumo di alcuni prodotti considerati di prima necessità, per offrire un sostegno economico alla popolazione residente.

L'articolo 1 del disegno di legge definisce il comune di Lampedusa e Linosa zona franca e stabilisce, al comma 2, un regime fiscale agevolato su alcuni beni indicati, ovviamente, in numero contingentato.

Nel caso specifico le esenzioni previste non possono essere le medesime vigenti per la Valle d'Aosta o per i territori della provincia di Gorizia, in quanto il comune

di Lampedusa e Linosa appartiene alla Regione siciliana, il cui statuto speciale riserva la gran parte delle entrate tributarie alla regione stessa.

Pertanto, con legge statale si può solo intervenire sulla riduzione delle imposte spettanti all'Erario e individuate con il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.

Per i motivi suddetti sono stati esclusi dal regime agevolato i dazi doganali, l'imposta sul consumo del caffè, l'imposta sul consumo del cacao naturale, delle bucce e pellicole di cacao e burro di cacao e le sovrimposte di confine.

Si auspica che la Regione siciliana, alla quale si demanda l'iniziativa di adottare l'esenzione dalle imposte di propria spettanza applicate ai prodotti indicati, consumati dalla popolazione locale, condivida le finalità del presente disegno di legge.

Tale iniziativa non risolve il grave isolamento in cui vivono questi concittadini, ma in qualche modo appare doveroso a tutti noi venire incontro alle tante difficoltà che tale isolamento comporta, con un gesto di attenzione quale vuole essere l'approvazione di questo disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Istituzione della zona franca  
di Lampedusa e Linosa)*

1. Il territorio del comune di Lampedusa e Linosa è costituito in zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi delle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le disposizioni necessarie per l'operatività della zona franca.

2. Nelle more dell'attuazione del regime di zona franca costituito ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita l'immissione in consumo nel relativo territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dal diritto erariale sugli alcoli, dei seguenti prodotti in quantità contingentate:

- a) tabacchi;
- b) spirito, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche;
- c) birra;
- d) zucchero;
- e) glucosio, maltosio e materie zuccherine;
- f) olio di semi;
- g) olii vegetali liquidi;
- h) tè;
- i) surrogati del caffè;
- l) benzina;
- m) gasolio;
- n) petrolio;
- o) gas di petrolio liquefatti per uso domestico;

p) olio lubrificante.

3. Le quantità contingentate dei prodotti di cui al comma 2 sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori prodotti di prima necessità a cui applicare il regime agevolato previsto dal citato comma 2.

#### Art. 2.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





